

## AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO PROGETTO CASA ITALIA TOKYO 2020

CIG 8820462B7F

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", convertito senza modificazioni dalla Legge 24/3/2021, n.43, ha sancito l'autonomia funzionale del CONI;

**VISTO** che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 51 del 23 febbraio 2021 il Segretario Generale del CONI è stato nominato RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990;

**TENUTO CONTO** che il D.lgs. 50/2016 non trova applicazione agli affidamenti in favore di operatori economici aventi sede al di fuori dell'Unione Europea per prestazioni da eseguire in Paesi Extra UE;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 76 del 9 Aprile 2021 avente ad oggetto le attività relative al Progetto Casa Italia Tokyo, con la quale detto Progetto è stato approvato ed è stata autorizzata la spesa complessiva per la sua realizzazione;

**TENUTO CONTO** che è necessario procedere con l'allestimento della location destinata a ospitare Casa Italia Tokyo 2020 presso "Kihinkan Guest House di Takanawa";

**PRESO ATTO** della memoria redatta dalla Direzione Marketing e allegata alla presente nella quale si dà conto del confronto concorrenziale attuato ai fini dell'individuazione del fornitore cui affidare i servizi in questione;

**PRESO ATTO** che nella memoria sopra richiamata si fa presente che all'esito del confronto di cui sopra è stata *illo tempore* selezionata l'impresa Murayama Inc, ma che tuttavia sulle tempistiche del perfezionamento dell'affidamento ha impattato l'incertezza derivante dall'andamento della pandemia da Covid 19 in Giappone e la conseguente necessità di attendere che le autorità giapponesi autorizzassero e regolamentassero l'accesso al pubblico all'interno di Casa Italia; autorizzazione che è intervenuta solo il 22 giugno u.s.;

**PRESO ATTO** che nella suddetta memoria si fa altresì presente che, considerata l'urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto e tenuto conto delle circostanze determinate dalla pandemia nonché delle ristrette tempistiche richieste per l'esecuzione della fornitura medesima, non sussistono le condizioni per poter chiedere al fornitore di prestare garanzia per l'eventuale inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

**PRESO ATTO** da ultimo che, in merito alla garanzia di cui sopra, la memoria sopra richiamata evidenzia che il fornitore ha applicato uno sconto sul corrispettivo originariamente proposto e che le modalità di pagamento concordate consentono di ridurre il rischio da mancato adempimento;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere, per le ragioni sopra esposte, con l'affidamento in favore di Murayama Inc dei servizi di allestimento di Casa Italia Tokyo 2020;

**TENUTO CONTO** che il sopracitato fabbisogno e la relativa spesa, rientrano tra le attività previste ed autorizzate dalla delibera n. 76 del 9 Aprile 2021;

**ACCERTATA** la necessaria copertura finanziaria;

**DISPONE:**

l'affidamento, per i servizi di allestimento di Casa Italia Tokyo 2020, a Murayama Inc., con sede in Tokyo, per un importo complessivo di € 740.000,00, oltre IVA, se dovuta.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato sulla base di quanto riportato nella memoria della Direzione Marketing allegata alla presente.

Considerata la solidità economico-finanziaria del fornitore e l'urgenza di provvedere ai servizi in oggetto, tenuto conto delle circostanze determinate dalla pandemia e anche delle ristrette tempistiche richieste per l'esecuzione dei servizi medesimi, si ritiene non sussistano le condizioni per chiedere al fornitore di prestare garanzia per l'eventuale inadempimento alle obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Peraltro, in merito alla garanzia di cui sopra, risulta che il fornitore ha applicato uno sconto sul corrispettivo originariamente proposto e che le modalità di pagamento concordate consentono comunque di ridurre il rischio da mancato adempimento.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Mornati, nella sua qualità di RUP.

**II SEGRETARIO GENERALE**  
**CARLO MORNATI**